



CITTA' DI CIVIDALE DEL FRIULI

SETTORE TECNICO UNITA' OPERATIVA

MANUTENZIONE - AMBIENTE – PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BOCCIODROMO" UBICATO IN CIVIDALE DEL FRIULI VIA TOMBE ROMANE

Art. 1

Il Regolamento disciplina l'accesso e l'uso del bocciodromo che l'Amministrazione Comunale ha realizzato nella struttura dell'ex palestra di Via Tombe Romane.

I criteri del regolamento sono finalizzati a garantire una corretta utilizzazione dell'impianto.

Art. 2

La gestione dell'impianto sportivo di cui all'art. 1 potrà essere affidata ad associazioni ricreative o sportive; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 e 3 della L.R. 03 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Il bocciodromo potrà essere utilizzato da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali con sede nell'ambito del bacino d'utenza circoscritto al territorio comunale.

A tale scopo le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché i gruppi scolastici e aziendali dovranno presentare domanda al gestore ed in copia al Comune, con congruo anticipo. L'utilizzo dell'impianto sarà accordato fatte salve le priorità già acquisite.

All'atto della presentazione della domanda di utilizzo dell'impianto dovrà essere indicato il nominativo del referente o i referenti incaricati della vigilanza della struttura durante l'utilizzo e, più in generale di far rispettare il presente regolamento.

Art. 4

Tutti coloro che utilizzano l'impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all'impianto stesso o ad altre persone.

Le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché i gruppi scolastici e aziendali utilizzatori dell'impianto, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

Dovranno provvedere a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza o, eventualmente a provvedere alla sostituzione delle attrezzature non passibili di riparazione. Resta inteso che l'accesso all'impianto sarà precluso agli utenti che abbiano provocato dei danni fintantoché non abbiano provveduto ai relativi ripristini o sostituzioni.

Art. 5

Alla Giunta Comunale è demandato il compito di definire la tariffa per l'utilizzo dell'impianto che l'utente dovrà versare al gestore.

Art. 6

Il gestore dell'impianto è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso i terzi e prestatori d'opera a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza delle attività svolte nell'impianto, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità.

Art. 7

Le norme del presente regolamento dovranno essere espone in modo tale che tutti coloro i quali utilizzano l'impianto ne prendano visione.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 IN DATA
26/03/2010**